

Rapporto sul messaggio

numero **4883**
data **28 gennaio 1999**
dipartimento **Istituzioni / Territorio**

della Commissione della legislazione
sul messaggio 13 aprile 1999 concernente la modifica della legge sui campeggi del 16 aprile 1985

1. INTRODUZIONE

Oggetto del messaggio è essenzialmente la modifica parziale dell'art. 10a della LCamp, già modificato in data 22 maggio 1990. In tale occasione, era stata introdotta la possibilità di "stazionamento d'istallazioni mobili che possono restare inoccupate per oltre tre giorni consecutivi", limitandone l'ammontare al "20% del numero dei posti totali del campeggio".

In parole povere, si trattava di autorizzare l'uso, come luogo di vacanze intermittenti o di fine settimana, di tende, roulotte o camper lasciati dai proprietari nel campeggio per periodi prolungati.

Il legislatore era peraltro attento a definire "mobili" tali istallazioni, con l'esplicita intenzione di evitare il proliferare di zone di "campeggio fisso", quali surrogati abusivi di residenze secondarie.

La mutata situazione dell'economia turistica negli anni Novanta, con la crisi dei pernottamenti, le condizioni di buon ordine e controllo dei campeggi ticinesi, spingono oggi, su istanza dell'Associazione Campeggi Ticinesi (ACT) del 27 gennaio 1997, a entrare in materia sulla concessione di maggiori spazi per istallazioni mobili a tempo prolungato nei campeggi. Il Consiglio di Stato propone di passare dal massimo del 20 al 30% dei posti totali disponibili nel campeggio.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

La Commissione della legislazione prende atto con soddisfazione dell'attenzione che il Consiglio di Stato manifesta verso il pericolo di trasformazione di campeggi in surrogati di villaggi di vacanza, con tende e roulotte circondate da giardinetti fioriti, orti per l'insalata, muratti a secco, camini per il barbecue, come si vedono ad altre latitudini. Il campeggio deve rimanere una forma di alloggio turistico transitorio, nomade e non stanziale. In caso contrario, occorre legiferare per permettere la creazione di villaggi di mobilhomes, come si vedono in Nordamerica, e che non sono previsti oggi dalle nostre norme pianificatorie.

L'aumento moderato della percentuale di istallazioni mobili a permanenza prolungata non compromette comunque la disponibilità di posti nei campeggi di vacanza e di transito e amplia di fatto l'offerta turistica. Ciò permette di approvare la modifica di legge anche se non prevista dalle Linee direttive. Anche il Piano direttore non viene toccato dalla modifica, dal momento che i campeggi esistenti non vengono modificati nella loro area.

3. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione constata che la modifica di legge proposta dal messaggio comporta sufficienti vantaggi dal punto di vista turistico, è sostenuta da Ticino Turismo, dalla Società cantonale degli albergatori e dalla Sezione per il promovimento economico, non comporta pericoli per l'ambiente e il paesaggio e non grava sulle finanze dello Stato.

Conseguentemente, invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge sui campeggi con le modifiche parziali proposte dal Messaggio n. 4883 del 13 aprile 1999.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Canonica, relatore

Bergonzoli E. - Bertoli - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Fiori - Ghisletta -
Jelmini - Marzorini